



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BERGER, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO,
Fausto Guilherme LONGO e LANIECE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2013

Modifica all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale
in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. - L'agricoltura, settore fondamentale dell'economia italiana, risente purtroppo di una normativa in materia di rapporti di lavoro che non tiene in considerazione alcune peculiarità di questo comparto. Primo fra tutti è da annoverare il problema occupazionale non omogeneo nell'arco dei dodici mesi, ma concentrato solo in alcuni periodi dell'anno, come quello della vendemmia, della raccolta delle olive e della frutta, della fienagione, di alcune operazioni colturali e della gestione degli alpeggi, nel periodo estivo; quindi, una realtà con un forte carattere di stagionalità, che richiede un'elevata percentuale di manodopera concentrata in brevi intervalli di tempo.

Un simile settore necessita di una normativa adeguata, che si faccia carico di tali esigenze, garantendo una flessibilità occupazionale nonché un alleggerimento degli oneri contributivi e burocratici attualmente troppo gravosi, specialmente per le piccole aziende agricole a gestione familiare. Queste ultime hanno sempre supplito alle «emergenze agricole» chiamando a «raccolta» amici, parenti e conoscenti che, ben lieti di trascorrere qualche giorno in campagna, magari a vendemmiare, accettavano di lavorare ottenendo in cambio semplicemente ospitalità o una bella cena tra amici oppure dei prodotti agricoli dell'azienda in omaggio.

La normativa in vigore considera tali prestazioni forme di lavoro subordinato che, se non inquadrate nelle complesse procedure

previste dal nuovo registro d'impresa, rischiano di essere considerate «lavoro nero».

Il presente disegno di legge mira a semplificare le procedure di reperimento di manodopera. La proposta, infatti, permette agli imprenditori agricoli di assumere con la forma di lavoro occasionale di tipo accessorio persone regolarmente iscritte nel sistema di assicurazione obbligatoria, e non soltanto pensionati e giovani studenti.

Con la presente modifica si aggiunge, quindi, all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 la possibilità di assumere, con la forma di lavoro occasionale di tipo accessorio, persone regolarmente iscritte nel sistema AGO, ovvero nell'assicurazione generale obbligatoria. Questa possibilità permette alle persone di guadagnare regolarmente qualche cosa in più per sostenere i costi della vita e consente ai datori di lavoro di assumere non solo pensionati e giovani studenti, ma tutte le persone regolarmente iscritte nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, che sono disposte a prestare la loro manodopera per brevi periodi.

Con tale modifica si aiutano i lavoratori dipendenti a superare l'attuale fase economicamente instabile e difficile, inoltre, si agevolano i datori di lavoro a rendere il mercato del lavoro agricolo più regolare, con modalità semplici e snelle, limitando il ricorso al lavoro nero.

Dalla modifica proposta non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio)

1. All'articolo 70, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «di carattere stagionale effettuate» sono aggiunte le seguenti: «da persone iscritte regolarmente nella assicurazione generale obbligatoria,».

